



Comune di Rieti

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTEFERENZE

Art. 26 D.Lgs 81/2008

V SETTORE LL.PP. – SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

***POLO SPORTIVO DI CAMPOLONIANO-VILLA REATINA (Rieti
nord-est)***

INDICE

1. PREMESSA

- 1. Riferimenti Normativi*
- 2. Definizioni*

2. CRITERI UTILIZZATI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

3. DATI DI RIFERIMENTO

- 1. Ente appaltante*
- 2. Impresa appaltatrice*

4. DESCRIZIONE GENERALE DELLE STRUTTURE IN CUI VERRANNO SVOLTE LE ATTIVITA' PREVISTE NEL PRESENTE APPALTO

5. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTE DAGLI APPALTATORI

6. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE.

7. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

8. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE

9. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

10. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

1. PREMESSA

1.1 Riferimenti Normativi

Quadro normativo

TIPO PROVVEDIMENTO	N°/ANNO	ARGOMENTO
R.D.	262/42	Codice civile italiano
D.Lgs	163/06	Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Legge	123/07	Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
Determinazione Autorità per la vigilanza sui pubblici di lavori, servizi, forniture	3/08	Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.
D.Lgs	81/08	Testo unico salute e sicurezza sul lavoro
D.Lgs	106/09	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Codice civile

Art. 1655 Nozione

L'appalto (art.li 2222 e seguenti) è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve confermare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

D.Lgs 81/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 26 D.Lgs 81/2008 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnicoprofessionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato

in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente Decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento

1.2 Definizioni

- **Appaltante o committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- **Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con i mezzi propri.
- **Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con i mezzi propri.
- **Lavoratore autonomo o prestatore d'opera:** è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche l'unico prestatore d'opera della ditta.
- **Lavoratore subordinato:** colui che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte, o una professione.
- **Lavoratore dipendente:** è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.
- **Appalto scorporato:** è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la compresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può aggravare sul committente.

- **Appalto promiscuo:** gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
- **Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.)

2. CRITERI UTILIZZATI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

La presente valutazione dei rischi da interferenza, di carattere generale, è stata effettuata scomponendo l'attività oggetto dell'appalto in fasi di lavoro.

Per ogni fase, sono stati esaminati i possibili rischi da interferenze legati ai seguenti aspetti:

- **fattori di rischio introdotti** nel luogo di lavoro del committente dall'attività dell'appaltatore;
- **fattori di rischio esistenti** nel luogo di lavoro del committente dove deve operare l'appaltatore.
- **sovrapposizione** di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- **fattori di rischio derivanti da modalità di esecuzione particolari** che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

Sono stati considerati, inoltre, in base alle specifiche tecniche ed alle indicazioni contenute nel capitolato, i seguenti elementi connessi con lo svolgimento dell'attività: luoghi / aree di lavoro, percorsi e luoghi di transito impiegati per accedervi; veicoli, macchine, attrezzature, materiali utilizzati. Inoltre, è stata esaminata l'eventuale presenza contemporanea di personale della società committente e/o di altre imprese appaltatrici/ lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

A seguito di tale valutazione sono state determinate le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI ed alla relativa stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta:

- le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente;
- i servizi di natura intellettuale, ad esempio direzione lavori, collaudazione, ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante.

Stima dei costi della sicurezza relativi alle interferenze

La stima dei costi della sicurezza deve essere effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali, vigenti nell'area interessata o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.

I costi della sicurezza si riferiscono ai costi relativi alle misure di preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Di seguito è riportato un diagramma di flusso che evidenzia, schematicamente, la procedura da seguire per la stima dei costi della sicurezza per contratti pubblici di servizi e forniture:

Valutazione interferenze

Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto.

Non ci sono interferenze

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

Ci sono interferenze


Predisporre il DUVRI, individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito:

- a. gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- b. le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- c. gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;
- d. I mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);

- e. le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f. gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
- g. e misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi NON A PERCENTUALE), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.



3. DATI DI RIFERIMENTO

3.1 ENTE APPALTANTE

Ente	Comune di Rieti
Sindaco	Dott. Giuseppe Emili
Dirigente di Settore	Dott. Ing. Stefano Scanzani
Indirizzo	P.zza Vittorio Emanuele II
Settore	V° - LL.PP
Telefono	0746/287357
Fax	0746/274817

Personale dell'impresa appaltante

Possono essere presenti in maniera saltuaria gli operai del comune che effettuano piccole lavorazioni di manutenzioni di muratura, fabbro, ma per lo più gli elettricisti per l'installazione e sostituzione delle lampade dell'impianto.

3.2 IMPRESA APPALTATRICE

APPALTO 1 -

Ragione sociale	
P.Iva	
Codice fiscale	
Posizione CCIAA	
Sede legale	
Telefono	
Fax	

Da tener presente la presenza delle società sportive a cui viene concesso l'impianto, per lo svolgimento delle partite di campionato e degli allenamenti, soprattutto degli atleti che circolano negli ambienti lavorativi.

4. DESCRIZIONE GENERALE DELLE STRUTTURE IN CUI VERRANNO SVOLTE LE ATTIVITA' PREVISTE NEL PRESENTE APPALTO

Le attività del seguente appalto si svolgono negli impianti sportivi del Comune di Rieti, ovvero nel Polo sportivo di Campoloniano-Villa Reatina (Rieti nord-est). Il polo comprende i seguenti impianti:

- Stadio “Centro Italia”
- Antistadio
- Ex Scia in via del Terminillo
- Ippolito Vecchierelli
- Quattrostrate (campo di calcio – campo polivalente coperto)
- Impianti frazionali Casette (campo di calcio – campo polivalente coperto)

Ad esclusione dello Stadio “Centro Italia”, si tratta di tutti impianti con spettatori non superiori alle 100 unità o senza spettatori (D.M. 61 del 18/03/96 – D.P.R. 311/2001). Ai sensi della normativa vigente è responsabilità del titolare dell'impianto la dichiarazione della preclusione delle 100 unità in tali impianti.

Le attività comprendono tutte campo da gioco in erba, con annesso spogliatoio (arbitri, ospiti, locali). Nei due centri polivalenti di Casette e Quattrostrate, è presente un “pallone”, ovvero impianto al chiuso senza spalti.

Si differenzia dalle strutture precedenti lo Stadio “Centro Italia”, così organizzato:

- Tribuna Terminillo
- Tribuna Valle Santa
- Nr. 2 tribune-curve
- Spogliatoio
- Locali caldaia



5. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTE DAGLI APPALTATORI

L'appalto in oggetto può essere considerato di tipo scorporato, poiché sono presenti gli operatori dell'impresa appaltatrice. Le attività svolte comprendono la custodia, con attività di apertura e chiusura, nonché pulizia degli impianti. Inoltre la piccola manutenzione intesa come taglio erba con decespugliatore degli spazi di verde. Inoltre le attività comprendono la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici, ovvero degli impianti termici presenti in tali strutture.

Va tenuto presente che nell'ambiente possono operare, sporadicamente anche operatori del comune, con interventi di piccola manutenzione, nonché per la loro attività, gli atleti delle società sportive, nell'area adibita al gioco e negli spogliatoi.

6. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE.

Per lo svolgimento dell'appalto se per necessità si utilizzano mezzi o attrezzature di proprietà del comune, il comune stesso, se non diversamente specificato nel contratto d'appalto, applica un programma di manutenzione programmata dei mezzi finalizzata a minimizzare i rischi derivanti da avarie e/o guasti degli stessi. I mezzi stessi dovranno essere a norma, con quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria. Il programma della manutenzione e le schede di registrazione degli interventi saranno custoditi presso la sede del comune ed a disposizione delle Ditte in appalto.

Alcune strutture dove operano gli operatori dell'appalto, sono soggette al certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), secondo quanto disposto dal D.M. 16/02/1982. Il committente garantirà all'interno l'adozione delle misure di prevenzione e protezione riguardante la prevenzione incendi. Nello specifico:

- Mezzi di estinzione (in quantità conforme al D.M. 10/03/1998)
- C.P.I. per impianti sportivi con presenza di spettatori superiore alle 100 unità (attività nr 83);
- C.P.I. per impianti termici con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h (attività nr. 91).

Tutte le altre certificazioni degli impianti, ovvero dichiarazione di conformità impianto elettrico e termico, sono reperibili presso la sede comunale. Vengono effettuate con la cadenza prevista dalla normativa, le verifiche degli impianti di terra, secondo quanto disposto dal D.P.R. 462/01.

7. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

FASI	VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibile interferenze	Evento/danno	
Pulizie locali (spogliatoi)	Presenza del personale dell'appalto che effettuano nonché di possibili atleti	Urto, inciampo, rischio caduta e scivolamenti. Esposizione a sostanze chimiche	Effettuare le operazioni preventivamente o successivamente lo svolgersi delle attività sportive da parte delle società, compresi gli allenamenti. Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica Mantenere i prodotti chimici correttamente stoccati in appositi armadietti chiusi a chiave e in locali appositamente destinati (non stoccare nel locale caldaia)
Sfalcio erba	Presenza del personale dell'appalto che effettuano nonché di possibili atleti	Urto, rischio di inciampo, proiezioni di schegge o di sassi durante la lavorazione	Effettuare le operazioni non durante lo svolgimento delle attività sportive compresi gli allenamenti, ma svolgere le operazioni prima dell'inizio delle attività da parte delle società Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea, segnaletica, cartellonistica
Gestione e manutenzione impianti tecnologici	Le operazioni avvengo per lo più all'interno della centrale termica e	Urto, inciampo, rischio Caduta, rischio caduta	Effettuare le operazioni non durante lo svolgimento delle attività sportive compresi gli allenamenti, ma svolger le

	sporadicamente al di fuori. Presenza del personale dell'appalto		operazioni prima dell'inizio delle attività da parte delle società, se svolto al di fuori della centrale termica. Interdizione di accesso al locale "centrale termica", con divieto di accesso ai locali. Delimitazione dell'area, segnaletica, cartellonistica per attività svolte al di fuori della centrale termica.
--	---	--	---

8. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE

Il personale in opera presso la stazione appaltante dovrà rispettare i seguenti divieti ed obblighi

- divieto di accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate ai lavori se non specificatamente autorizzati dai Responsabili dell'Ente con apposito permesso;
- divieto di ingombrare passaggi, corridoi con materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura;
- divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature;
- divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di persone terze presenti a qualsiasi titolo;
- divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
- obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti;
- obbligo di informare/richiedere l'intervento del personale dell'Ente in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;
- obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza, macchinari ed attrezzature o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza (adoperandosi direttamente, ma solo in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);

9. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, appaltatrice ed appaltatore, di interrompere immediatamente i lavori. La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico/amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Vista la struttura dell'ambiente lavorativo, nell'area dove si stanno svolgendo le operazioni di estumulazione ed esumazione, effettuate nelle giornate di martedì e venerdì mattina, dal personale dell'appalto 1, non dovranno operare con le loro attività il personale dall'appalto 2, nonché gli operatori comunali per eventuali interventi su lampade votive o su strutture edilizie. Il personale dell'appalto 2, opererà in aree distinte, in maniera tale da ridurre le interferenze.

Le operazioni riguardanti la piccola manutenzione, pulizia locali e sfalcio d'erba, dovranno avvenire per lo più quando l'impianti non sono utilizzati dalle società sportive e comunque non in concomitanza di eventi sportivi ed allenamenti. Le operazioni dovranno avvenire prima e dopo gli eventi; qualora ci fosse necessità di intervenire urgentemente, segnalare l'area interessata.

La gestione degli impianti tecnologici avviene per lo più in spazi confinati, limitatamente alla tipologia di appalto. Qualora fosse necessario intervenire al di fuori, segnalare la necessità alla stazione appaltante, intervenendo con misure di prevenzione e protezione per limitare l'interferenza.

10. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Il recente quadro normativo costituito dal D.Lgs 81/2008, prevede l'individuazione, la quantificazione e la non assoggettibilità a ribasso d'asta degli oneri della sicurezza.

In particolare il D.Lgs 81/2008 prevede che nei costi della sicurezza vadano stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel DUVRI;
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale; eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- c) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- d) delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- e) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- f) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Al comma 3 prevede inoltre che la stima dei costi debba essere congrua, analitica per voci, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco dei prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte indagini di mercato.

Si prevede infine che i costi della sicurezza così individuati, siano compresi nell'importo totale del contratto, ed individuino la parte del costo da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Tali oneri che vengono di seguito definiti “**aggiuntivi**”, in considerazione della tipologia di servizio e delle modalità di esecuzione dello stesso, e sono riassunti dalla seguente tabella:

RISCHIO INTERFERENTE	DESCRIZIONE ONERE*	COSTO ANNUALE*
Segnali di divieto di accesso ai locali	Segnale “vietato l’accesso alle persone non autorizzate” (in alluminio formato almeno 270x370)	€ 7,50 (a cartello almeno in 14 ingressi locali caldaia) € 105,00
Segnali estintori, vie di fuga, quadro elettrico.	Segnale “estintore, uscita di sicurezza”	€ 3,00 (a cartello) € 150,00
Urto, rischio di inciampo, proiezioni di schegge o di sassi durante la fase “sfalcio erba”	Segnalazione temporanea con transenne e/o paletti alti almeno cm. 90 con base metallica	€ 125,00 (a unità) € 1500,00
Urto, inciampo, rischio caduta e scivolamenti, durante la fase pulizia locali.	Cavalletto di segnalazione “Pavimento pericoloso, pericolo di caduta”	€ 15,90 (a unità) € 95,40
Cassetta primo soccorso	Cassetta pronto	€ 118,00 (a unità) € 708,00
Totale		€ 2558,40

Visto la tipologia di appalto definito “scorporato” si porta anche il costo delle misure di prevenzione e protezione relative all’antincendio

Nolo estintori	Nolo estintori e controllo semestrale	€ 25,00 (ad estintore) (attenersi al D.M. 10/03/1998, per il nr. e tipologia)
----------------	---------------------------------------	---

*Non essendo presente un prezzo per le misure di prevenzione e protezione individuate, si è fatto riferimento ai prezzi correnti di listino delle primarie marche nazionali.

Il committente
(Dirigente di settore)

data _____

L'appaltatore (denominazione, firma e data)
